

Principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e dal «Decreto Sostegni»

Cenni alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e collegate

Credito di imposta - investimento beni strumentali nuovi	6
Proroga superbonus 110%	14
Dichiarazione d'intento: contrasto alle frodi	20
Operazioni non imponibili per la navigazione in «alto mare»	21
Abolizione Esterometro e riduzione sanzioni	22
Precompilata IVA	24
Brexit: impatti operativi	25

Cenni alle principali novità fiscali introdotte dal D.L. n. 41 del 22/03/2021 (c.d. «Decreto Sostegni»)

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici	34
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	38
Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000 Euro	40
Definizione agevolata degli avvisi bonari	41
Proroga dei termini per la «precompilata IVA» e di altri termini fiscali	42
Concessione degli ammortizzatori sociali riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID - 19	43
Proroga del blocco dei licenziamenti	44

Cenni alle novità IVA sull' e-commerce

Nuove regole IVA sulle operazioni di commercio elettronico

46

Principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

Credito di imposta - investimento beni strumentali nuovi

Ambito soggettivo

- ✓ Possono accedere al credito d'imposta tutte le **imprese residenti** nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito oggettivo

- ✓ Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, destinati a strutture produttive **ubicate nel territorio dello Stato**.
- ✓ Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito temporale

- ✓ Il nuovo credito d'imposta si applica agli investimenti effettuati:
 - a decorrere dal **16.11.2020** e fino al **31.12.2022**,
ovvero
 - entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Cenni alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e collegate – Sessione I

Credito di imposta - investimento beni strumentali nuovi

	Credito d'imposta L. 160/2019	Credito d'imposta L. 178/2020
Soggetti beneficiari	Imprese Esercenti arti e professioni (solo beni "ordinari")	Imprese Esercenti arti e professioni (solo beni "ordinari")
Ambito temporale	Investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020 (termine "lungo" 30.6.2021)	Investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (termine "lungo" 30.6.2023)
Ambito oggettivo	Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali: <ul style="list-style-type: none"> • materiali "ordinari"; • materiali "4.0"; • immateriali "4.0". 	Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali: <ul style="list-style-type: none"> • materiali "ordinari"; • immateriali "ordinari"; • materiali "4.0"; • immateriali "4.0".
Misura del credito d'imposta	Differenziata in relazione alla tipologia di investimenti	Differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al periodo di effettuazione, con un incremento delle aliquote e dei limiti massimi di costi ammissibili
Modalità di fruizione	Il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (art. 17 del DLgs. 241/97), 	Il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (art. 17 del DLgs. 241/97),

Cenni alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e collegate – Sessione I

Credito di imposta - investimento beni strumentali nuovi

	Credito d'imposta L. 160/2019	Credito d'imposta L. 178/2020
	<ul style="list-style-type: none"> • spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in 5 quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in 3 quote annuali; • nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione. 	<ul style="list-style-type: none"> • spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in 3 quote annuali di pari importo; • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale; • nel caso degli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.
Adempimenti documentali	<p>Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo</p> <p>Perizia tecnica semplice per i beni "4.0" (costo superiore a 300.000,00 euro)</p>	<p>Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo</p> <p>Perizia tecnica "asseverata" per i beni "4.0" (costo superiore a 300.000,00 euro)</p>

Cenni alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e collegate – Sessione I

Credito di imposta - investimento beni strumentali nuovi

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

**INVESTIMENTI
IN BENI
STRUMENTALI
NUOVI INDICATI
NELL'ALLEGATO A
L. 232/2016**
(P)

• **Dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021** ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

• Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:
.. 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
.. del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
.. 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

• **Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022** ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

• Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:
.. 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
.. 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
.. 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

**INVESTIMENTI
IN BENI
COMPRESI
NELL'ALLEGATO B
L. 232/2016**
(P)

• **Dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022** ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

• Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
• Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Cenni alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e collegate – Sessione I

Credito di imposta - investimento beni strumentali nuovi

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI DIVERSI DA QUELLI INDICATI:

• NELL'ALLEGATO "A" L. 232/2016

Nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni.

• NELL'ALLEGATO "B" L. 232/2016

Nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione.

COSTO DIACQUISTO

• Dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021 ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

• Dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

• Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, lett. b) Tuir.

La misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

• Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6%.

• Il costo è determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, lett. b) Tuir.

• Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Credito di imposta - investimento beni strumentali nuovi

Decorrenza nuovo credito

- ✓ Come anticipato, la decorrenza delle nuove misure del credito d'imposta è fissata retroattivamente al **16 novembre 2020**. In altri termini, per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2020 dovrebbe risultare già applicabile la nuova agevolazione. Ne consegue che per il suddetto periodo **coesisterebbero**, a livello normativo, la precedente agevolazione ex L. 160/2019 e la nuova agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2021.
- ✓ La norma agevolativa della legge di bilancio 2021 **non reca però alcuna disposizione di coordinamento** con il precedente credito d'imposta. Le disposizioni relative al nuovo credito d'imposta non dovrebbero tuttavia trovare applicazione:
 - Gli investimenti aventi ad oggetto i beni materiali «ordinari» effettuati tra l'1.01.2021 e il 30.06.2021, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resterebbe ferma l'agevolazione prevista dall'art. 1 co. 185 L. 160/2019;
 - Agli investimenti aventi ad oggetto i beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016 effettuati tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resterebbe ferma l'agevolazione prevista dall'art. 1 co. 189 e 190 L. 160/2019.
- ✓ La regola generale del **momento di effettuazione dell'investimento** viene derogata nel caso di **valida prenotazione** di una delle discipline previgenti, circostanza che va verificata al 31.12.2020 con le seguenti due condizioni:
 - **ordine accettato** dal venditore;
 - **pagamento di acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione del bene.

Cenni alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e collegate – Sessione I

Credito di imposta - investimento beni strumentali nuovi

A livello temporale, dovrebbe quindi rilevare quanto di seguito.

Periodo di effettuazione degli investimenti	Condizioni da rispettare	Agevolazione spettante
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020 ²³	Entro il 31.12.2019: <ul style="list-style-type: none"> ordine accettato dal venditore; pagamento acconti 20%. 	Super-ammortamenti DL 34/2019
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	Entro il 31.12.2019: <ul style="list-style-type: none"> ordine accettato dal venditore; pagamento acconti 20%. 	Iper-ammortamenti L. 145/2018
Dall'1.1.2020 al 15.11.2020 ²⁴	Assenza di una delle due condizioni sopra riportate	Credito d'imposta ex L. 160/2019
Dall'1.1.2021 al 30.6.2021	Entro il 31.12.2020: <ul style="list-style-type: none"> ordine accettato dal venditore; pagamento acconti 20%. 	Credito d'imposta ex L. 160/2019
Dal 16.11.2020 al 31.12.2022	A regime (assenza delle condizioni sopra riportate per il periodo 1.1.2021 - 30.6.2021)	Nuovo credito d'imposta L. 178/2020 (con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione)

Credito di imposta - investimento beni strumentali nuovi

- ✓ Il credito d'imposta:
 - è utilizzabile esclusivamente in **compensazione tramite F24** (senza limiti di importo) escludendo la necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi. La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 13 gennaio 2021, prevede:
 - codice tributo "6935" credito d'imposta per i beni "ordinari",
 - codice tributo "6936" credito d'imposta per i beni materiali e immateriali "4.0".
 - spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in **3 quote annuali** di pari importo, per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;
 - non utilizzato in compensazione, per incapienza dei debiti tributari e contributivi, si recupera. L'ammontare residuo può essere riportato all'anno seguente e va a sommarsi alla quota di credito di competenza dell'esercizio successivo (chiarimento Telefisco 2021).

Proroga superbonus 110%

Che cos'è

- Il Superbonus è un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l'aliquota di **detrazione** delle spese sostenute **dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022**, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione, di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
- Concessione di ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell'intervento complessivo.
- Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
- Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di **sconto** praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l'opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il Provvedimento del 12 ottobre 2020.

Proroga superbonus 110%

A chi interessa

- Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
 - Condomini;
 - persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento;
 - persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
 - Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". Per tali soggetti, l'agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
 - cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
 - Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
 - associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

N.B.

I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Proroga superbonus 110%

Interventi principali e trainanti

- Il Superbonus spetta in caso di:
 - interventi di isolamento termico sugli involucri;
 - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
 - interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi o trainati

- Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi **eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali** di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
 - interventi di efficientamento energetico;
 - installazione di impianti solari fotovoltaici;
 - infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
 - interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Proroga superbonus 110%

NOVITA'

- Con riferimento al c.d. superbonus del 110%, vengono apportate le seguenti **modifiche**:
 - il Superbonus è prorogato e viene quindi riconosciuto per le spese sostenute fino al **30 giugno 2022** e per gli IACP (Istituti autonomi case popolari) fino al 31 dicembre 2022. Anche per gli interventi antisismici il Superbonus è prorogato per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
 - per le parti di spese sostenute nel 2022, anche con riferimento ad interventi antisismici, e, per gli IACP, per quelle sostenute dal 1° luglio 2022, la detrazione è da ripartire in **quattro quote annuali** di pari importo;
 - è prorogata al 30 giugno 2022 anche la maggiorazione del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, e relativamente agli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati, come ora modificato dalla legge di bilancio per il 2021, da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
 - tra i lavori trainanti, di cui alla lettera a), del primo comma, dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, che riguardano gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda, **vengono introdotti anche** gli interventi per la **coibentazione del tetto**, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni;
 - viene stabilito che un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
 - impianti per l'approvvigionamento idrico;
 - impianti per il gas;
 - impianti per l'energia elettrica;
 - impianto di climatizzazione invernale.

Proroga superbonus 110%

- vengono ricompresi tra gli edifici che possono fruire del 110% anche quelli **privi di attestato** di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, venga raggiunta una classe energetica in fascia A;
- viene stabilito che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi riferiti agli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
- gli impianti solari fotovoltaici sono agevolati anche se sono installati su strutture pertinenziali agli edifici; anche per gli impianti fotovoltaici le spese sostenute nel 2022 sono ripartite in quattro rate annuali di pari importo;
- per le **infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici**, la detrazione del 110% è riconosciuta, nei limiti di una sola colonna per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022, nei limiti dei seguenti tetti di spesa:
 - Euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - Euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;
 - Euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine;
- viene anche stabilito che:
 - per i condomìni, se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
 - per gli IACP se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento del l'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;

Proroga superbonus 110%

- tra i soggetti che possono beneficiare del Superbonus del 110% vengono inserite **anche le persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Tali soggetti, come le persone fisiche, possono beneficiare del Superbonus con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica solo fino ad un massimo di due unità immobiliari;
- viene previsto che le deliberazioni dell'assemblea del condominio, che hanno per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la **maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio** e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole;
- viene disposto che per gli interventi che sfruttano il Superbonus del 110%, nel **cartello esposto presso il cantiere**, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Dichiarazione d'intento: contrasto alle frodi

- L'art. 1 co. 1079 - 1083 della L. 30.12.2020 n. 178 prevede delle misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del **falso plafond IVA**. L'Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale, nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.
- Tali attività sono finalizzate a inibire il rilascio di nuove dichiarazioni d'intento, da parte dei **falsi esportatori abituali**, e a **invalidare quelle illegittime già emesse**. Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
- Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione del descritto presidio antifrode e, in particolare, per:
 - l'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già emesse;
 - l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento.

Operazioni non imponibili per la navigazione in «alto mare»

- L'art. 1 co. 708 della L. 30.12.2020 n. 178 modifica la disciplina delle operazioni non imponibili IVA destinate a navi “adibite alla navigazione in alto mare” e destinate all’esercizio di attività commerciali (o della pesca) di cui all’art. 8-bis del DPR n. 633/72.
- La nuova disciplina consente l’applicazione del regime di non imponibilità IVA alla condizione che il cessionario o committente che intende acquistare beni e/o servizi o importare senza applicazione dell’imposta rilasci una specifica dichiarazione che attesti l’effettiva navigazione in “alto mare” della nave. La disciplina sarà efficace trascorsi 60 giorni dall’adozione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del provvedimento con il quale sarà approvato il modello per attestare l’effettiva navigazione in “alto mare”.

Abolizione Esterometro e riduzione sanzioni

- ✓ L'art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178 prevede una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. "esterometro"), a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.01.2022.
- ✓ Restano ferme le modalità e i termini di effettuazione della comunicazione per le operazioni effettuate nel 2021. La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, vale a dire il formato utilizzato per l'emissione delle fatture elettroniche.
- ✓ La trasmissione avverrà secondo le specifiche tecniche approvate con provv. Agenzia delle Entrate 30.04.2020 n. 89757, successivamente modificate con provv. Agenzia delle Entrate 28.02.2020 n. 99922 e 20.04.2020 n. 166579.
- ✓ In dettaglio, la legge di bilancio 2021 stabilisce che, per le operazioni effettuate **dall'1.01.2022**:
 - i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono essere trasmessi telematicamente **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
 - i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sono trasmessi telematicamente **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
- ✓ L'allineamento delle tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero con i termini di emissione delle fatture è un elemento determinante per la **precompilazione dei registri IVA** e della dichiarazione annuale da parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 4 del DLgs. 127/2015).
- ✓ Secondo la Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2021, la disciplina prevista dall'1.01.2022 consentirebbe di *"eliminare l'obbligo di trasmissione dei medesimi dati mediante la specifica comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere"*. A ben vedere, tuttavia, sembra più corretto parlare di una **diversa modalità di effettuazione dell'adempimento**, vincolato all'emissione di documenti in formato XML trasmessi via Sistema di Interscambio, sia per le operazioni attive che per quelle passive.

Abolizione Esterometro e riduzione sanzioni

- ✓ L'art. 1 co. 1104 della L. 30.12.2020 n. 178 modifica, inoltre, il **regime sanzionatorio** per le violazioni connesse alla comunicazione in esame, anche in questo caso con riferimento alle operazioni effettuate dall'1.01.2022. L'art. 11 co. 2-quater del DLgs. 471/97 è novellato, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a **2,00 Euro**, per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente, e modificando, in particolare, il **limite massimo**.
- ✓ Il nuovo **importo massimo** della sanzione è pari a **400,00 Euro** su **base mensile**, riducibili alla metà (entro il nuovo limite massimo di 200,00 Euro per ciascun mese), se la trasmissione dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi ai termini previsti, a decorrere dall'1.01.2022, dal modificato art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015.

Predisposizione delle bozze per la Dichiarazione annuale IVA

- ✓ L'art. 1 co. 1106 della L. 30.12.2020 n. 178 modifica ulteriormente l'art. 4 del DLgs. 5.8.2015 n. 127, stabilendo che, al fine della predisposizione dei documenti precompilati da parte dell'Amministrazione finanziaria, vengano utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante SdI e nell'esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.
- ✓ Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

Brexit: impatti operativi

- Il Regno Unito ha esercitato il proprio diritto di recesso dall'Unione Europea (c.d. "Brexit") con effetto dalle ore 23:00 inglesi del 31.01.2020, corrispondenti alle ore 00:00 dell'**1.02.2020** nell'ora dell'Europa Centrale. Da tale momento, il Regno Unito ha assunto ai fini fiscali lo status di **Stato extracomunitario**, anche se è stato previsto un **periodo transitorio** che ha avuto termine il 31.12.2020.
- In data 29.01.2020, il Parlamento Europeo ha infatti ratificato il testo dell'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, caratterizzato:
 - dalla previsione di un periodo transitorio dall'1.02.2020 al 31.12.2020, durante il quale sono rimaste vigenti nei confronti del Regno Unito le disposizioni dell'Unione Europea, come se il predetto Stato fosse ancora uno Stato membro;
 - dall'uscita effettiva del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea, **a decorrere dall'1.01.2021**.
- Dall'1.02.2020, il Regno Unito ha inoltre cessato di prendere parte ai lavori delle istituzioni Europee (es. Parlamento Europeo).
- Il 24.12.2020 l'Unione Europea e il Regno Unito hanno poi stipulato un Accordo commerciale e di cooperazione (EU-UK Trade and Cooperation Agreement), che regola molte materie aventi ad oggetto gli scambi di beni, gli investimenti, la prestazione di servizi e la mobilità delle persone, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.12.2020.

Brexit: impatti operativi

OPERAZIONI REGNO UNITO/IRLANDA DEL NORD

- Dal 1° gennaio 2021, gli scambi commerciali tra UE e Regno Unito sono soggetti a nuove formalità e controlli doganali. Infatti a seguito della Brexit, **le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi** poste in essere con il Regno Unito (i.e. Inghilterra, Galles e Scozia) sono, a tutti gli effetti, considerate come effettuate da/verso un **Paese extra-Ue**, con un'eccezione attinente all'Irlanda del Nord: mentre infatti la Gran Bretagna diventa a tutti gli effetti territorio extra-Ue, l'Irlanda del Nord resta territorio Ue relativamente alla cessione di beni.
- In particolare, al territorio dell'Irlanda del Nord, si applicano regole particolari e l'accordo di recesso se ne occupa in modo specifico nell'articolo 185, distinguendo tra cessioni di beni e prestazioni di servizi: per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, quest'ultima, seppur parte del Regno Unito, **rimarrà soggetta alla normativa dell'UE** sull'IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati. A tal fine è stata emanata la Direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio del 20.11.2020, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord che, a partire dal 1° gennaio 2021, è trattata alla stregua di uno Stato membro comunitario.

CESSIONI DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI CON IRLANDA DEL NORD

- Pertanto, le operazioni che comporteranno movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri saranno considerate operazioni intra-UE. **Le cessioni di beni** saranno cessioni intracomunitarie, operazioni non imponibili, articolo 41 del D.L. 331/1993 e non soggette a formalità e dazi doganali (per i codici fatturazione elettronica, natura operazione N3.2).
- Per quanto riguarda le **prestazioni di servizi** tra Stati membri e Irlanda del Nord, non essendo contemplate nel protocollo di accordo, saranno equiparate a operazioni tra Stati membri e paesi o territori Terzi (**extra-ue**) come il Regno Unito.

Brexit: impatti operativi

- Le prestazioni di servizi generiche ricevute da fornitori dell'Irlanda del nord dovranno essere autofatturate (con utilizzo del tipo documento TD17 per quanto concerne la fatturazione elettronica); le prestazioni di servizi generiche fatturate da un soggetto nazionale nei confronti di un cliente dell'Irlanda del Nord saranno operazioni non soggette IVA ai sensi dell'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (natura operazione N2.1, con applicazione dell'imposta di bollo).

INTRASTAT

- A decorrere dal 1 gennaio 2021, divenendo il Regno Unito un paese terzo rispetto all'Unione Europea e cessando di applicarsi dunque la disciplina IVA comunitaria, non sussisterà più l'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT (sia beni che servizi) di cui all'art. 50 comma 6 del D.L. 331/93 (Agenzia delle Dogane e dei monopoli del 26 febbraio 2019) per le operazioni intercorrenti con il Regno Unito.

N.B.

- Le esportazioni verso il Regno Unito sono soggette all'espletamento di precise formalità doganali, che sono state oggetto di indicazioni e proposte di facilitazioni da parte dell'agenzia delle Dogane (Circolare n. 49 del 30 dicembre 2020). Nella nota, viene anzitutto evidenziata la necessità che le operazioni intercorrenti tra UE e UK siano vincolate ad un particolare regime previsto dal diritto doganale, con il conseguente obbligo, per gli importatori, di ottenere le autorizzazioni richieste dall'Autorità. È il caso, ad esempio, delle operazioni di manutenzione, riparazione, lavorazione e trasformazione svolte nel Paese estero, le quali devono ora considerarsi operazioni di perfezionamento attivo e passivo e, in quanto tali, soggette a preventiva autorizzazione.

Cenni alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e collegate – Sessione I

Brexit: impatti operativi

IN SINTESI

▼ COSA

Il Regno Unito diventa un Paese extra-Ue. Questo impatta notevolmente sulle regole Iva da applicare.

▼ DA QUANDO

Dal 1° gennaio 2021. Gli effetti per le vendite a distanza si avranno dal 1° luglio 2021.

▼ RIFERIMENTI NORMATIVI

Accordo del 26 dicembre 2020 sugli scambi e la cooperazione tra Ue e Regno Unito (pubblicato nella GUUE del 31 dicembre 2020 - L 444); articolo 50 del Trattato sul funzionamento della Ue.

▼ PER CHI

Gli operatori economici che intrattengono rapporti commerciali con clienti e fornitori del Regno Unito.

▼ COME ADEMPIERE

Per le prestazioni di servizi valgono le regole previste in relazione ai soggetti extra-Ue (es. con riguardo all'emissione dell'autofattura). Per le cessioni di beni l'Irlanda del Nord resta un Paese Ue.

Cenni alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e collegate – Sessione I

Brexit: impatti operativi

BREXIT 2021: IMPATTO SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Rapporti	Prestazioni generiche (articolo 7-ter, Dpr 633/1972)	Prestazioni in deroga (articoli da 7-quater a 7-octies, Dpr 633/1972)
Prestazioni rese		
B2B	La prestazione resa continuerà a non essere assoggettata ad Iva in Italia per carenza del requisito territoriale, ai sensi dell' articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972 (se si adotta la fatturazione elettronica il Codice Natura da utilizzare è N2.1).	La prestazione continua a mantenere lo stesso regime Iva, e non vi saranno differenze sostanziali, salvo che: - per le prestazioni effettuate fuori dall'Italia, dove la modifica riguarderà l'indicazione in fattura che si tratta di
	Cambiano solo: - le modalità di fatturazione. La dicitura in fattura sarà " <i>operazione non soggetta</i> " (articolo 21, comma 6-bis, lettera b), Dpr 633/1972), anziché " <i>inversione contabile</i> " (articolo 21, comma 6-bis, lettera a), Dpr 633/1972); - gli adempimenti Intrastat (per le operazioni effettuate a partire dall'anno 2021 non sono più richiesti, dato che il Regno Unito non è più considerato appartenente all'Ue).	una " <i>operazione non soggetta</i> " anziché " <i>inversione contabile</i> "; - il criterio «misto» (luogo di messa a disposizione del mezzo di trasporto e luogo di utilizzo dello stesso) deve tener conto che UK si considera ora Paese terzo.

Cenni alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e collegate – Sessione I

Brexit: impatti operativi

B2C	<p>Se la prestazione è resa a soggetti privati (ossia, soggetti diversi dagli operatori economici), continua a trovare applicazione l'Iva italiana, ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), Dpr 633/1972.</p>	<p>Il regime applicabile è disciplinato dall'articolo 7-septies, Dpr 633/1972 (prestazioni rese a privati domiciliati o residenti fuori dalla Ue), in luogo dell'articolo 7-sexies del Decreto Iva (prestazioni rese a privati domiciliati o residenti in Paesi Ue). Occorre tener presente che l'articolo 7-septies prevede deroghe alla territorialità ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 7-sexies. (1)</p>
Prestazioni ricevute		
B2B	<p>Resta invariato l'obbligo – in capo al committente italiano (debitore dell'imposta) – di assolvere l'Iva in Italia. Tuttavia cambiano le modalità: - in luogo dell'integrazione della fattura emessa dal fornitore estero (articolo 17, comma 2, ultimo periodo, Dpr 633/1972) occorre emettere un'autofattura (articolo 21, comma 2, primo periodo, e articolo 21, comma 5, Dpr 633/1972); - non è più richiesta la compilazione dei modelli Intrastat.</p>	<p>Se, sulla base delle deroghe previste dagli articoli 7-quater e 7-quinquies, Dpr 633/1972, la prestazione: - si considera territorialmente rilevante in Italia (2), cambia la modalità di assolvimento dell'Iva, che passa dall'integrazione della fattura all'emissione di autofattura (si veda a lato); - non si considera territorialmente in Italia (3) e non cambia nulla (l'impresa italiana non doveva porre in essere alcun adempimento Iva fino al 31 dicembre 2020, e nessun adempimento dovrà porre in essere dal 1° gennaio 2021).</p>

Brexit: impatti operativi

BREXIT 2021: IMPATTO SULLE CESSIONI DI BENI

Luogo di partenza	Luogo di arrivo	Disciplina Iva
Gran Bretagna	Unione europea	Importazione nel relativo Stato membro (1)
Unione europea	Gran Bretagna	Esportazione dal relativo Stato membro (1)
Gran Bretagna	Nord Irlanda	Importazione in Nord Irlanda
Nord Irlanda	Gran Bretagna	Esportazione dal Nord Irlanda
Nord Irlanda	Unione europea	Operazione intracomunitaria (2) (4)
Unione europea	Nord Irlanda	Operazione intracomunitaria (3) (4)
Paese terzo	Nord Irlanda	Importazione in Nord Irlanda
Nord Irlanda	Paese terzo	Esportazione dal Nord Irlanda

Brexit: impatti operativi

ALTRI EFFETTI

- Le regole unionali circa il trasferimento di beni a titolo non traslativo della proprietà, come ad esempio i contratti di call-off stock (consignment stock), ai sensi dell'articolo 17-bis, Direttiva 2006/112/CE, non dovrebbero essere più applicabili;
- Variazione del regime delle operazioni triangolari. Di regola, nelle operazioni con tre soggetti passivi stabiliti in tre Stati membri diversi, se un soggetto, promotore della triangolazione, chiede al primo cedente di consegnare direttamente i beni al destinatario finale e designa quest'ultimo quale debitore dell'imposta, può non identificarsi nel Paese membro di destino (articolo 141, Direttiva 2006/112/Ce; articoli 40, comma 2, e 46, comma 2, D.L. n. 331/1993; cd. triangolare «semplificata»; cfr. Cm 13/E/1994, paragrafo B.16.2). Inoltre, la cessione effettuata genera plafond (nel caso in cui il promotore della triangolazione sia italiano). **Se il destinatario finale sarà un soggetto stabilito in UK non si potrà più godere di questa semplificazione.**

Principali novità fiscali introdotte dal «Decreto Sostegni»

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

- Il «Decreto Sostegni» si apre con una delle misure più attese dagli operatori economici: un nuovo contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 a favore dei soggetti titolari di partita IVA, compresi gli enti non commerciali (limitatamente allo svolgimento di attività commerciali), che nel 2020 hanno subito perdite rilevanti a causa dell'emergenza pandemica.

CHI

1. Soggetti con ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di Euro nel 2019 titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario (di cui all'art. 32 del TUIR).

N.B. è stato superato il riferimento ai Codici ATECO previsti dai precedenti provvedimenti normativi al fine di individuare i soggetti beneficiari del contributo.

2. Start up;
3. Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

COSA

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, come segue:

- ✓ 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a 100.000 Euro;
- ✓ 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 Euro e fino a 400.000 Euro;
- ✓ 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 Euro e fino a 1 milione di Euro;
- ✓ 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di Euro e fino a 5.000.000 di Euro;
- ✓ 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di Euro e fino a 10.000.000 di Euro.

ATTENZIONE

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR (i.e. intermediari finanziari e società di partecipazione).

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

- Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 Euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 Euro per le persone fisiche e a 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

CONDIZIONI DEL CALO DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Al fine di determinare tali importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni, ovvero di prestazione dei servizi.

Per i soggetti che hanno attivato la Partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del citato requisito del calo di fatturato/corrispettivi (i.e. calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019).

Ai fini della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

- Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle Imposte sui Redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 613 e 109, comma 54, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
- Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, a pena di decadenza, una istanza all' Agenzia delle Entrate, il cui contenuto è stato definito con il Provvedimento, Prot. n. 77923/2021 del 23 marzo 2021, come modificato dal Provvedimento, Prot. n. 82454/2021 del 29 marzo 2021.
- In tale Provvedimento è stato specificato che la trasmissione dell' Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
- L' erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall' IBAN indicato nell' Istanza, intestato al Codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

N.B.

Il comma 11 dell' art. 1 ha abrogato il contributo a fondo perduto previsto per gli operatori con sede nei centri commerciali e per operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande (di cui all' art. 1, commi 14-bis e 14-ter, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 - si vedano le nostre precedenti comunicazioni).

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

- I commi 1-2 dell'art. 4 del DL 41/2021 allungano fino al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione di una serie di attività dell'agente di riscossione che erano già state oggetto di precedenti interventi collegati alle ricadute economiche e finanziarie della perdurante emergenza epidemologica da COVID-19.

CHI

Soggetti interessati

COSA

L'attività di riscossione è stata prorogata fino al 30 aprile 2021 (è stato modificato l'art. 68 del Decreto Legge n. 18/2020, rubricato "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione").

Il versamento delle rate da corrispondere nel 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 della rottamazione-ter e del c.d. "saldo e stralcio" è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nel 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

La lett. c) del co. 1 dell'art. 4 del DL 41/2021, sostituendo il co. 4 dell'art. 68 del D.L. 18/2020, dispone che i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione sono i seguenti:

- 31.12.2023, con riguardo alle quote affidate agli agenti nel 2018;
- 31.12.2024, con riguardo alle quote affidate agli agenti nel 2019;
- 31.12.2025, con riguardo alle quote affidate agli agenti nel 2020;
- 31.12.2026, con riguardo alle quote affidate agli agenti nel 2021.

Termini di decadenza e prescrizione

I carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione dei termini di versamento e successivamente fino al 31 dicembre 2021, nonché anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle Dichiarazioni presentate nel 2018, alle dichiarazioni dei sostituti di imposta presentate nel 2017 e alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale sono prorogati:

- di dodici mesi il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000 Euro

- Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo al 23 marzo 2021 fino a 5.000 Euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione (da qualunque ente creditore) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo di imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle Imposte sui Redditi fino a 30.000 Euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle Imposte sui Redditi fino a 30.000 Euro (rif. comma 4, art. 4 del DL 41/2021).
- Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del DL 119/2018 relative all'annullamento di tutti i debiti che, alla data del 24 ottobre 2018, presentavano un importo residuo non superiore a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione sempre dall'1.1.2000 al 31.12.2010.

ATTENZIONE

Tale disposizione non si applica:

- alle somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché
- alle risorse proprie tradizionali comunitarie e all'IVA riscossa all'importazione.

Definizione agevolata degli avvisi bonari

- I co. 1-11 dell'art. 5 del DL 41/2021 stabiliscono una modalità di definizione agevolata degli avvisi bonari, emessi in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018, di cui possono beneficiare gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020.

CHI

Soggetti titolari di partita IVA, attiva alla data del 23.3.2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume di affari dell'anno 2020 rispetto al volume di affari dell'anno precedente. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di imposta 2020 (per i soggetti non tenuti alla presentazione, si considera l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalla dichiarazioni dei redditi relativa al periodo di imposta 2020, presentata entro i termini, cioè di norma entro 30 novembre 2021).

COSA

L'agevolazione nella definizione degli avvisi bonari consiste nell'azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con gli avvisi medesimi, fermo restando il versamento del dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

N.B. È stato disposto che l'agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini, individuerà i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi e invierà loro la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da corrispondere. Tale definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

Proroga dei termini per la «precompilata IVA» e di altri termini fiscali

- Il co. 10 dell'art. 1 del DL 41/2021 rinvia l'avvio sperimentale del processo, che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate, alle operazioni IVA effettuate dal 1 gennaio 2021, prevedendo che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza di dichiarazione annuale IVA.

- Il DL 41/2021 reca altre proroghe di termini fiscali, tra cui:
 - la sospensione dell'obbligo di compensazione tra credito di imposta chiesto a rimborso e debito iscritto a ruolo (art. 5 co. 12);
 - il differimento della decorrenza dell'obbligo di segnalazione a carico dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito della disciplina del Codice della crisi d'impresa (art. 5 co. 14);
 - i termini di versamento e dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali (art. 5 co. 15);
 - il processo di conservazione dei documenti informatici ai fini fiscali (art. 5 co. 16);
 - il processo della dichiarazione "precompilata" ai fini delle imposte sui redditi 2021 per l'anno 2020 (art. 5 co. 19-22);

Concessione degli ammortizzatori sociali riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID - 19

- L'art. 8 del DL 41/2021 proroga la cassa integrazione COVID-19. In particolare, viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, di richiedere:
 - fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale "emergenza COVID-19", da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
 - fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
- Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale a carico del datore di lavoro.
- Il termine (decadenziale) di trasmissione delle istanze è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.

Proroga del blocco dei licenziamenti

- Il co. 9 dell'art. 8 del DL 41/2021 ha disposto per tutti i datori di lavoro la proroga fino al 30 giugno 2021 del blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo e la sospensione di quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
- Il co. 10 dell'art. 8 del DL 41/2021 estende fino al 31 ottobre 2021 il blocco dei licenziamenti, ma tale estensione ulteriore è limitata ai soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai commi da 2 a 8 del medesimo art. 8 (strumenti in deroga).
- Il divieto di licenziamento non si applica:
 - Nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
 - Dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
 - Nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
 - Nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Cenni alle novità IVA sull' e-commerce

Nuove regole IVA sulle operazioni di commercio elettronico

- Approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021 dello schema di decreto legislativo che recepisce le Direttive n. 2017/2455/UE e n. 2019/1995/UE (che fanno parte dell'insieme di atti comunitari denominato «*VAT e-commerce package*») al fine di semplificare gli obblighi IVA delle imprese che effettuano operazioni di *e-commerce* in ambito transfrontaliero.
- Dal 1 luglio 2021 si applicherà la nuova disciplina IVA per le vendite a distanza di beni nei confronti di consumatori finali che riguarderà sia le vendite intracomunitarie che quelle di beni importati da Paesi o territori terzi, anche mediante l'intervento di interfacce elettroniche.
- Le novità apportate riguardano il pacchetto *e-commerce* con l'intento di rendere meno onerosi gli obblighi in materia di IVA per le imprese del settore che effettuano scambi transfrontalieri, tra le altre:
 - introduzione **soglia unica pari ad Euro 10.000** (precedente soglia annuale per le vendite a distanza pari ad Euro 35.000 scompare), al di sotto del quale la prestazione rimane imponibile nello Stato di appartenenza. Superato tale importo, l'imposta si applica nello Stato membro di destinazione dei beni oggetto di vendita intracomunitaria ovvero in cui si trovano tali merci al momento della loro spedizione o trasporto;
 - **Estensione** dell'ambito di operatività del regime speciale MOSS («Mini One stop shop») alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali rilevanti nello Stato di consumo tramite l'introduzione di due nuovi regimi denominati «Oss» e «loss» (*One stop shop* e *Import one stop shop*) che consentiranno di accentrare gli obblighi IVA degli operatori in un unico Stato membro.
- Si ricorda che il MOSS è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa al luogo di tassazione IVA applicabile alle prestazioni TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) e ai servizi elettronici B2C; la tassazione ai fini IVA di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione). Il MOSS evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

Nuove regole IVA sulle operazioni di commercio elettronico

Regime «Oss»

Il regime «Oss», nella versione UE e non-UE, consente di semplificare gli obblighi IVA permettendo ai soggetti passivi di registrarsi in un **unico Stato membro** per assolvere l'IVA in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi rese a privati, rilevanti nello Stato di consumo.

I soggetti passivi che accedono al regime Oss, per tutti i servizi rientranti nel regime, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale. È richiesta loro la presentazione di apposita dichiarazione trimestrale da presentare entro la fine del mese successivo (articolo 74-quinquies del Dpr 633/72).

Regime «loss»

Dal 1° luglio 2021 l'IVA sarà dovuta su tutti i beni importati nell'UE indipendentemente dal loro valore.

Per semplificare la riscossione dell'imposta relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi di valore non superiore a 150 Euro, è stato introdotto il nuovo regime speciale «loss» che consente di versare l'IVA tramite lo sportello unico.

Sulla base di questo nuovo regime, i fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo a soggetti UE possono riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni («loss»). Se si ricorre a tale regime, l'importazione di beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 Euro nell'UE è esente da IVA.

Nuove regole IVA sulle operazioni di commercio elettronico

- La normativa europea prevede che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini dei regimi speciali Oss e loss a partire dal 1 aprile 2021, per poterli rendere effettivamente operativi dal prossimo 1 luglio 2021;
- A tal riguardo, con comunicato stampa del 29 marzo 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che, dal 1 aprile 2021, sarà possibile registrarsi ai nuovi regimi IVA opzionali (Oss UE, Oss non-UE e loss). In particolare, potranno registrarsi:
 - al regime OSS "Non UE" i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nell'UE;
 - al regime OSS "UE", i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, quelli extra-UE con stabile organizzazione in Italia e quelli extra-UE privi di stabile organizzazione nell'Unione che spediscono o trasportano beni a partire dall'Italia;
 - al regime IOSS, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, quelli extra-UE con stabile organizzazione in Italia e quelli extra-UE privi di stabile organizzazione nell'Unione; i soggetti passivi stabiliti in Italia possono altresì registrarsi come intermediari IOSS.

N.B.

- Per il regime OSS "UE" occorre utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; per gli altri due regimi, invece, occorre compilare un modulo disponibile nella sezione a libero accesso del sito dell'Agenzia;
- Una volta ricevute le informazioni, l'Amministrazione finanziaria dovrebbe verificare se il soggetto passivo si sia già registrato per lo stesso regime in un altro Stato membro. Risulta essere possibile infatti che un soggetto opti per più regimi (per operazioni differenti), ma non che si registri allo stesso regime in più Stati membri.

Nuove regole IVA sulle operazioni di commercio elettronico

Soggetti e operazioni che possono rientrare nel nuovo regime speciale			
	Regime non UE-OSS	Regime UE-OSS	Regime di importazione IOSS
Soggetti passivi	Non stabiliti nell'UE	<ul style="list-style-type: none"> - Solo stabiliti nell'UE - Stabiliti nell'UE e fuori dall'UE - Interfacce elettroniche stabilite nell'UE e fuori dall'UE 	Stabiliti nell'UE e fuori dall'UE, comprese le interfacce elettroniche
Tipi di cessioni/prestazioni	Tutte le prestazioni di servizi B2C a favore di destinatari nell'UE	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi B2C - Vendite a distanza intracomunitarie di beni - Cessioni nazionali di beni B2C 	Vendite a distanza di beni importati nel contesto di spedizioni non superiori a euro 150

Nuove regole IVA sulle operazioni di commercio elettronico

DICHIARAZIONE DOGANALE SEMPLIFICATA

- Accesso a procedure dichiarative a dati ridotti per i corrieri espresso e gli altri operatori economici con riferimento le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi mediante l'utilizzo di interfacce elettroniche;
- La determinazione direttoriale del 6 aprile 2021 dell'Agenzia delle Dogane ha stabilito i requisiti e le condizioni che gli operatori devono soddisfare per poter accedere alla dichiarazione doganale semplificata;
- Fino al 1° luglio 2021 (data di entrata in vigore della nuova disciplina IVA delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e delle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi) i soggetti che introducono nel territorio nazionale merci non unionali, relative a spedizioni di valore trascurabile destinate a privati consumatori, potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti a seguito dell'ottenimento di un'autorizzazione se le operazioni di importazione discendono da vendite a distanza mediante l'utilizzo di un'interfaccia elettronica (ad esempio mercato virtuale, una piattaforma, un portale Internet o mezzi analoghi);
- Per le spedizioni di valore trascurabile è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IVA all'importazione se il valore delle merci presentate all'importazione, escluse le spese di trasporto e di assicurazione, non è superiore a 22 Euro. Ai fini dei dazi, invece, l'esenzione opera fino a 150 Euro, fermo restando che sono esclusi dalle franchigie i prodotti alcolici, i profumi e l'acqua da toilette e i tabacchi e i prodotti del tabacco;
- Entro il 22 aprile 2021 occorrerà presentare apposita istanza presso l'ufficio delle Dogane competente al fine del rilascio dell'autorizzazione in questione.